

RISPOSTE A QUESITI

7) È stato rilevato un mero errore materiale nel Capitolato Speciale relativo al Lotto 1. (Servizio di copertura assicurativa contro i danni dell'Incendio e altri Rischi). Pertanto, l'art. 34 e l'art. 35 sono modificati a tutti gli effetti come di seguito:

Art. 34 SPESE DI RESTAURO

La Società indennizza le spese ragionevolmente sostenute per il restauro delle cose assicurate danneggiate, detratte le sovvenzioni ottenute dal Contraente da Enti Pubblici o da Privati.

In nessun caso la Società pagherà per uno più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa somma maggiore di Euro 5.000.000,00.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 30 ASSICURAZIONE PARZIALE.

Art. 35 DIFFERENZIALE STORICO - ARTISTICO

Relativamente ai Fabbricati, la Società pagherà il costo, al netto delle sovvenzioni ottenute dal Contraente da Enti Pubblici o da Privati, per la riparazione, ricostruzione e/o sostituzione delle parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati, con il limite per Sinistro e per anno di Euro 5.000.000,00.

In deroga all'art.1907 del Codice Civile l'importo relativo alla presente garanzia non è soggetto all'applicazione della regola proporzionale.